Alisa
Sistema Sanitario Regione Liguria

# CAPITOLATO TECNICO E PRESTAZIONALE

**Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL, per l'aggiudicazione di un Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. avente ad oggetto l'affidamento in via d'urgenza, ex artt. 63 c. 2 lett. c) e 163 c. 7 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., della fornitura di materiale monouso di vestizione e protezione e di altri dispositivi urgenti per emergenza COVID-19 occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria.**

**Lotti 10 - Gara n. 7737148**

Sistema Sanitario Regione Liguria

## INDICE SOMMARIO


*1. PREMESSA……3*
*2. OGGETTO DELLA FORNITURA……3*
*3. DURATA…… 4*
*4. REQUISITI TECNICI DEI PRODOTTI……...4*
*5. SERVIZI CONNESSI……4*
*5.1 TRASPORTO E CONSEGNA……..4*
*5.2 VERIFICA DI CONFORMITÀ……...5*
*5.3 GARANZIA…… 6*
*5.4 SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA……6*
*6. ORGANIZZAZIONE ED ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA…… 6*
*6.1 ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA…… 6*
*6.2 DOCUMENTAZIONE DI PROCESSO PER L 'ESECUZIONE DELLA FORNITURA…… 7*
*6.2.1 RICHIESTA DI CONSEGNA (RDC)…… 7*
*6.2.2 FATTURAZIONE E PAGAMENTI…… 7*
*7. PENALI…….. 8*
*8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA E DELL'ACCORDO QUADRO…….. 8*

## 1) PREMESSA

Il presente Capitolato disciplina gli aspetti tecnici e organizzativi relativi alla fornitura di materiale monouso di vestizione e protezione e di altri dispositivi urgenti destinati alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria.
Nel corpo del presente Capitolato, con il termine:

- ***"'Amministrazione contraente":*** si intende l'Ente del Servizio Sanitario Regionale della Regione Liguria (ivi compresa, se del caso, A.Li.Sa. Centrale Regionale di Acquisto) che utilizza l'Accordo quadro nel periodo di sua validità ed efficacia mediante l'emissione delle Richieste di consegna (RdC);
- ***"Contratto di fornitura":*** il contratto attuativo dell'Accordo quadro stipulato dalla singola Amministrazione contraente con il Fornitore mediante l'emissione delle Richieste di Consegna (RdC);
- "***Richiesta di Consegna***" (anche RdC): il documento informatico con il quale l'Amministrazione contraente utilizza l'Accordo quadro e, pertanto, con il quale stipula un Contratto di fornitura con il Fornitore impegnandolo alla prestazione di quanto ivi richiesto. Per il contenuto minimo della RdC si rinvia al successivo art. 6.2.1.
- *"**Fornitore**":* l'aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta in oggetto che, avendo sottoscritto l'Accordo quadro impegnandosi a quanto nello stesso, venga individuato dall'Amministrazione contraente, mediante l'emissione di RdC, ai fini dell'esecuzione della fornitura.
- ***"Verbale di verifica di conformità":*** Documento redatto dall'Amministrazione e controfirmato dal Fornitore a seguito della verifica di conformità della fornitura a norma del successivo art. 5.2, attestante il rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato Tecnico, dei suoi allegati e di tutta la documentazione sottoscritta dalle parti in fase di stipula dell'Accordo quadro e della Richiesta di Consegna;
- "***Servizi connessi***": si intendono i servizi connessi ed accessori alla fornitura del prodotto, compresi nel prezzo unitario, IVA esclusa, offerto in sede di gara;
- "***Giorni lavorativi***": si intendono tutti i giorni dell'anno esclusi sabati, domeniche e festivi. Si precisa che, quando non previsto diversamente, il computo dei termini avviene a giorni solari consecutivi.

## 2) OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto della presente gara è l'affidamento della fornitura di materiale monouso di vestizione e protezione e di altri dispositivi urgenti destinati alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (di seguito anche solo "Prodotti"), come definiti nel documento C.1 – "Allegato Prodotti e basi d'asta", e dei servizi connessi di cui all'articolo 5, da destinarsi alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria.
Nello specifico, tale fornitura è divisa in 10 lotti merceologici.
I quantitativi di Prodotti sono stati determinati tenendo conto dei fabbisogni presunti durante tutto l'arco di durata dell'Accordo quadro da parte degli Enti sanitari destinatari della presente gara. Tali valori, stimati e puramente indicativi, sono forniti al solo fine di consentire opportune valutazioni degli Operatori economici nella formulazione della propria offerta.
Relativamente a ciascun lotto, i quantitativi effettivi di Prodotti da fornire saranno determinati in base alle RdC emesse e sino a concorrenza dell'Importo massimo contrattuale; l'Importo massimo di ciascun lotto, tuttavia, non è vincolante né per A.Li.Sa. C.R.A., né per l'Amministrazione contraente le quali non risponderanno nei confronti dei Fornitori in caso di emissione di RdC inferiori, costituendo tali importi solo un limite massimo di accettazione delle Richieste da parte dei Fornitori stessi.
Ai fini della presentazione dell'offerta, è vincolante la rispondenza delle caratteristiche del prodotto offerto alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche indicate per ciascun Prodotto nel presente Capitolato e nel suo allegato C.1.
Nel corso di tutta la durata dell'Accordo quadro, il Fornitore aggiudicatario è obbligato a fornire il medesimo prodotto indicato nell'offerta in sede di gara per quanto attiene alla descrizione, alle caratteristiche tecniche, al nome commerciale e/o al codice prodotto. Non sarà pertanto ammessa la

sostituzione di prodotti con altri ritenuti dal Fornitore equivalenti con nome commerciale e/o codice prodotto differenti.
Per i prodotti per i quali è prevista l'indicazione "latex free", tale caratteristica si deve ritenere relativa al solo prodotto e non al confezionamento.

## 3) DURATA

Con riferimento a ciascun lotto, l'Accordo quadro avrà la durata sino al 31/08/2020, con decorrenza dalla data di stipula dell'Accordo stesso.
Per durata dell'Accordo quadro si intende il periodo di utilizzo del medesimo mediante l'emissione di Richieste di Consegna.
In considerazione delle gravità della situazione emergenziale in corso da cui trae fondamento l'iniziativa di gara in epigrafe, si sottolinea che gli Operatori economici aggiudicatari si impegnano ad accettare di dare esecuzione in via d'urgenza alle prestazioni richieste anche prima della data di stipula dell'Accordo quadro e nelle more della stessa, a semplice richiesta dell'Amministrazione contraente, fermo restando che tutte le prestazioni eseguite prima della predetta data dovranno essere ratificate dall'Amministrazione contraente in occasione della prima Richiesta di Consegna utile.
Nella sola ipotesi in cui, alla scadenza del termine di cui sopra, non sia esaurito l'Importo massimo contrattuale stabilito per ciascun lotto, l'Accordo quadro potrà essere prorogato, da A.Li.Sa. C.R.A., per i lotti non esauriti.

## 4) REQUISITI TECNICI DEI PRODOTTI

Le caratteristiche tecniche minime, così come definite e indicate nel documento "Allegato Prodotti e basi d'asta", parte integrante e sostanziale del presente Capitolato, devono essere necessariamente possedute dai dispositivi, a pena di esclusione dalla presente gara o, in caso di carenze rilevate in occasione delle consegne, di risoluzione del Contratto di fornitura ai sensi del successivo art. 8.

## 5) SERVIZI CONNESSI

### 5.1) TRASPORTO E CONSEGNA

Il Fornitore sarà tenuto a consegnare i prodotti nei luoghi e nei locali indicati dall'Amministrazione contraente ordinante (il magazzino dell'I.R.C.C.S. Ospedale Policlinico San Martino salvo diverse indicazioni a norma del Disciplinare di gara, art. 1) entro le tempistiche dichiarate in Offerta nonché previste all'art. 5.2 del presente Capitolato, pena l'applicazione dei rimedi a tutela dell'Amministrazione di cui agli artt. 7 e 8.
Le attività di consegna si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore che, pertanto, dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività (es. camion dotati di sponda idraulica, transpallet ecc.).
Tutti i Prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto. In particolare, il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti offerti devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno.
Qualora la struttura sanitaria destinataria della fornitura non fosse disponibile a far eseguire la consegna alla data indicata, sarà sua cura contattare il Fornitore, concordando e formalizzando una nuova data valida per entrambi.
In caso di mancato rispetto della data di consegna così come riprogrammata, al Fornitore verranno applicate le penali di cui al successivo art. 7.
Per ogni consegna effettuata dovrà essere redatto un apposito "***Verbale di verifica di conformità***" nel quale dovranno essere riportati almeno:

a) gli estremi identificativi della RdC,
b) il luogo e la data dell'avvenuta consegna,
c) descrizione e quantità dei dispositivi oggetto del verbale di consegna,

d) numero di colli e/o confezioni secondarie consegnati per tipologia di prodotto.

L'efficacia del ***Verbale di verifica di conformità,*** ai fini del decorso del termine per la liquidazione e pagamento della fattura del Fornitore, è subordinata all'esito positivo dei controlli quali-quantitativi eseguiti a norma del successivo art. 5.2.

Il Fornitore dovrà dichiarare nell'Allegato Dichiarazione di Offerta Economica (M.2 excel), per ciascun prodotto offerto, il numero di pezzi contenuti nella singola confezione (confezionamento primario e secondario).

Tutti i prodotti soggetti a scadenza, anche in funzione della loro eventuale sterilità, devono avere, al momento della consegna, la data di scadenza non inferiore ai 2/3 della validità globale, calcolata a partire dalla data di confezionamento primario, fermo restando la facoltà di accettare dispositivi con validità residua minore in caso di necessità.

### 5.2) VERIFICA DI CONFORMITÀ

La verifica di conformità viene effettuata ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dal DEC nominato dall'Amministrazione contraente e deve riguardare la totalità dei prodotti oggetto della consegna.

La verifica di conformità si distingue in:

A. **verifica di conformità quantitativa**: corrispondenza della quantità di prodotti consegnati a quelli ordinati;
~~B.~~ **verifica di conformità qualitativa**: corrispondenza della qualità di prodotti consegnati a quelli ordinati (ovvero nella qualità offerta in gara dal Fornitore che esegue la prestazione).

All'atto della consegna dei prodotti l'Amministrazione esegue, in contraddittorio con il Fornitore, una **verifica di conformità quantitativa**. Così come meglio indicato più infra, è fatta salva la possibilità di eseguire altresì già una prima verifica di conformità qualitativa in base alle circostanze ed alla natura dei vizi rilevati (es. difetti di imballaggio/confezionamento).

Nel caso di esito negativo (ovvero quantità dei prodotti consegnati inferiore a quella ordinata) il Fornitore dovrà provvedere ad integrare la fornitura entro 3 (tre) giorni lavorativi (ovvero il diverso maggior termine assegnato dall'Amministrazione).

Nel caso di esito positivo della verifica di conformità quantitativa relativamente alle forniture richieste verrà redatto il **Verbale di verifica di conformità** controfirmato dal Fornitore) e la data di ricezione, sullo stesso annotata, verrà considerata quale "Data di accettazione della fornitura**"** fatta salva la riserva di verifica di conformità qualitativa (accettazione con riserva).

Dalla "Data di accettazione della fornitura" decorre un termine di 7 (sette) giorni entro il quale l'Amministrazione contraente, ovvero gli Enti sanitari utilizzatori dei prodotti forniti e consegnati, è tenuta ad eseguire la **verifica di conformità qualitativa.**

Decorsi 7 (sette) giorni dalla "Data di accettazione della fornitura" senza che l'Amministrazione abbia notificato al Fornitore formale contestazione dei prodotti consegnati, la verifica di conformità qualitativa si dà per avvenuta con esito positivo. Da questo momento si applica il successivo art. 6.2.2. Si precisa che il decorso del predetto termine senza che sia stata sollevata formale contestazione da parte dell'Amministrazione contraente non libera il Fornitore dalla responsabilità a norma del successivo art. 5.3.

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevi una difformità qualitativa nei prodotti forniti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: errata etichettatura, assenza di integrità dell'imballo e confezionamento, data di scadenza inferiore a 2/3 della validità globale, non corrispondenza con il prodotto richiesto, ecc.), il Fornitore dovrà procedere a ritirare e sostituire, senza alcun addebito per l'Amministrazione, entro 3 (tre) giorni lavorativi (ovvero il diverso maggior termine assegnato dall'Amministrazione) dal ricevimento della comunicazione di contestazione da parte dell'Amministrazione (da notificarsi al Fornitore entro 7 – sette - giorni dalla "data di accettazione della fornitura"), i beni non conformi a quanto offerto e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la qualità del prodotto sia corrispondente a quanto offerto e richiesto.

In relazione alla gravità della non conformità qualitativa l'Amministrazione contraente può decidere di qualificare la predetta formale contestazione al Fornitore quale "**diffida ad adempiere**", soggetta alla disciplina di cui all'art. 12 dell'Accordo quadro nonché, eventualmente, rilevante ai fini della risoluzione del contratto a norma del successivo art. 8.

Resta inteso che la verifica di conformità qualitativa della fornitura può anche essere eseguita, in base alle circostanze ed alla tipologia dei vizi rilevati (es. non integrità dell'imballaggio / confezionamento ecc.), immediatamente, già alla consegna e, pertanto, in contraddittorio con il Fornitore. In tal caso la contestazione al Fornitore – da cui decorre il termine di 3 (tre) giorni per il ritiro e sostituzione, senza alcun addebito per l'Amministrazione, dei prodotti contestati - dev'essere eseguita già in tale sede dal DEC o suo delegato.
Resta altresì inteso che le prescrizioni relative alla verifica di conformità quantitativa e qualitativa della fornitura si applicano altresì ai prodotti oggetto di reso e sostituzione da parte del Fornitore.

Viene fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione contraente, a seguito di verifica di conformità con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle forniture non accettate ai sensi del successivo art. 8.

### 5.3) GARANZIA

Resta fermo l'obbligo del Fornitore di fornire, in relazione a ciascun prodotto offerto, la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.).

### 5.4) SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA

Il Fornitore si impegna a fornire, alla data di aggiudicazione, un servizio di assistenza il quale dovrà essere reso operativo e disponibile per tutta la durata dell'Accordo quadro, mediante la messa a disposizione di almeno un numero di telefono, un indirizzo e-mail e/o PEC. I riferimenti del servizio dovranno essere indicati ad A.Li.Sa. C.R.A. nella documentazione richiesta ai fini della stipula dell'Accordo quadro.

Il servizio di assistenza ed il supporto deve consentire all'Amministrazioni ordinante di:
a) richiedere informazioni sul prodotto offerto e sui servizi compresi nell'Accordo;
b) richiedere informazioni sullo stato degli ordini in corso e delle consegne;
c) richiedere informazioni circa le modalità di inoltro dei reclami.

I numeri di telefono e di fax dovranno essere:
- ✓ numeri geografici di rete fissa nazionale
- ✓ (ovvero, in alternativa) "numeri per servizi di addebito al chiamato", denominati, secondo una terminologia di uso comune, numeri verdi.

Tale servizio dovrà essere attivo tutti i giorni lavorativi dell'anno, per almeno 8 (otto) ore giornaliere in orario lavorativo (tra le 8.00 e le 18.00).

## 6) ORGANIZZAZIONE ED ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

### 6.1) ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA

Nell'ambito della Richiesta di Consegna, si identificano di seguito alcune figure/funzioni chiave.

Per il Fornitore:
- Il ***Responsabile della Fornitura***: è l'interfaccia unica verso l'Amministrazione contraente e rappresenta a ogni effetto il Fornitore. Tale figura, dotata di adeguate competenze professionali, è responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi all'erogazione della fornitura. Al Responsabile della Fornitura sono, in particolare, delegate le funzioni di:
  - ✓ programmazione e coordinamento di tutte le attività oggetto del Contratto di fornitura;
  - ✓ gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dall'Amministrazione;
  - ✓ controllo delle attività effettuate e gestione della fatturazione;

Si precisa che l'Operatore economico aggiudicatario dell'Accordo quadro deve indicare, ai fini della stipula dell'Accordo quadro stesso (ai sensi dell'art. 25.1 del Disciplinare di gara), il nominativo e i

relativi riferimenti (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica) del Responsabile della Fornitura, il quale dovrà essere sempre reperibile fin già a partire da tale comunicazione al fine di poter essere contattato per dare avvio all'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza anche prima della stipula dell'Accordo quadro e dell'emissione della RdC.

Per l'Amministrazione contraente:

- *Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC):* è colui che sarà presente, anche eventualmente attraverso un delegato, sul luogo di consegna individuato dall'Amministrazione, per l'espletamento delle attività di verifica della fornitura e di redazione del **Verbale di verifica di conformità.**

### 6.2) DOCUMENTAZIONE DI PROCESSO PER L 'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

#### 6.2.1) RICHIESTA DI CONSEGNA (RDC)

Fatto salvo quanto previsto dal Disciplinare di gara in merito all'avvio della fornitura in via d'urgenza, ovvero prima della stipula dell'Accordo quadro, la Richiesta di Consegna (RdC) costituisce il documento attraverso cui l'Amministrazione contraente dà avvio alla fornitura e regola, unitamente all'Accordo quadro, i rapporti di fornitura con il Fornitore.
La RdC concretizza l'ordine di esecuzione istantaneo della fornitura e, pertanto, deve dettagliare chiaramente almeno, di volta in volta:

a) gli estremi dell'Accordo quadro;
b) i riferimenti del Fornitore;
c) la quantità e tipologia di prodotti che l'Amministrazione intende acquistare;
d) l'importo totale della consegna;
e) il luogo di consegna;
f) tempi di consegna, come da atti di gara;
g) l'indicazione del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC);
h) i riferimenti per la fatturazione e modalità e termini di pagamento, secondo quanto previsto al successivo articolo.

Ogni RdC dev'essere altresì comunicata ad A.Li.Sa. C.R.A. (laddove la RdC venga emessa da altro punto ordinante) al fine dell'effettivo monitoraggio del livello di utilizzo dell'Accordo quadro e per ogni ulteriore valutazione che si renda all'uopo necessaria.

Si sottolinea che, a norma dell'art. 4.1 del Disciplinare di gara, la prima RdC utile dovrà ratificare le prestazioni eventualmente già eseguite dal Fornitore.

Resta inteso che dalla data di ricezione della RdC da parte del Fornitore, decorrono per il Fornitore medesimo i termini per l'esecuzione degli obblighi previsti agli articoli 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 del presente Capitolato Tecnico.
Laddove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione alla RdC entro i termini stabiliti dall'Accordo quadro e nel rispetto delle capacità di consegna dichiarate dovrà, **tempestivamente - e comunque entro un giorno, naturale e consecutivo, dal ricevimento della RdC stessa** - informare per iscritto l'Amministrazione contraente la quale sarà libera da ogni vincolo nei confronti del Fornitore.

#### 6.2.2) FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture potranno essere emesse dal Fornitore solamente a verifica di conformità positiva (avvenuta a norma dell'art. 5.2) della consegna.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciascuna fattura dovrà essere intestata e inviata all'Amministrazione contraente e contenere il riferimento:

- all'Accordo quadro;
- alla Richiesta di Consegna;
- alla Data di accettazione della fornitura;

- al conto corrente, che dovrà operare nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm.ii., ove accreditare il corrispettivo previsti.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo ed al ricevimento delle stesse o, comunque, nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della fattura.

## 7) PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente o imputabili all'Amministrazione) in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto ai termini dichiarati in Offerta, ovvero rispetto a quelli previsti nel presente Capitolato, ovvero al diverso termine riprogrammato dall'Amministrazione contraente a norma dell'art. 5.1, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione contraente potrà applicare una penale pari all' 1 (uno) per mille del valore della fornitura oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Si applica, a tal fine e preventivamente, il procedimento di contestazione dell'inadempimento in contraddittorio con il Fornitore a norma dell'art. 10 dell'Accordo quadro.

## 8) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA E DELL'ACCORDO QUADRO

L'accertamento, con le modalità ed i tempi di cui al predetto art. 5.2, della mancata corrispondenza qualitativa dei prodotti consegnati rispetto a quelli offerti (per mancanza di rispondenza alle caratteristiche tecniche minime definite e indicate nel documento "Allegato Prodotti e basi d'asta", parte integrante e sostanziale del presente Capitolato) determina l'applicazione dell'art. 5.2.

In relazione alla gravità della non conformità, da valutarsi anche tenuto conto dell'esigenze dell'Amministrazione contraente e degli Enti sanitari liguri in relazione alle strette tempistiche di consegna imposte dall'emergenza sanitaria in atto, l'Amministrazione contraente ha facoltà di ritenere configurata la fattispecie dell'inadempimento contrattuale grave cui consegue, senza necessità di ulteriore diffida ad adempiere:

a) la risoluzione del Contratto di fornitura con il Fornitore per colpa dello stesso;
b) l'addebito dei maggiori oneri derivanti dalla necessità dell'Amministrazione di procurarsi diversamente la prestazione contrattuale non adempiuta;
c) azione legale per il risarcimento dei maggiori danni.

La risoluzione del Contratto di fornitura può anche essere parziale, ovvero relativa solamente alla parte di prodotti consegnati non conformi, ovvero di prestazioni contrattuali non correttamente adempiute.

La risoluzione del Contratto di fornitura da parte dell'Amministrazione contraente viene comunicata da quest'ultima ad A.Li.Sa. C.R.A. (ove non già coincidenti) la quale si riserva di valutare la sussistenza degli estremi per la risoluzione, altresì, dell'Accordo quadro.